

Foglio Informativo FINANZIAMENTO Più Credito di Finlombarda

RISERVATO ALLE IMPRESE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Viale America, 351 - ROMA (Italy), numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale € 204.508.690,00 int. vers., numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA di Gruppo 16868201001, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it, Tel: 06 47911, e-mail: info@mcc.it.

IN CASO DI OFFERTA "FUORI SEDE"

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi)

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

 (DATA)

 (FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS' È IL FINANZIAMENTO PIÙ CREDITO DI FINLOMBARDA

Finlombarda, in coerenza con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura di sostegno all'accesso al credito, ha deliberato l'attuazione dell'iniziativa "Più Credito" al fine di supportare il fabbisogno finanziario di liquidità delle imprese lombarde mediante la concessione, in compartecipazione con il sistema bancario ed il sistema dei confidi, di finanziamenti chirografari a medio-lungo termine.

Lo strumento si sostanzia nella concessione ed erogazione di un co-finanziamento erogato da Finlombarda e dalla Banca aderente alla Convenzione.

Il finanziamento di Finlombarda e quello bancario costituiscono insieme il Finanziamento complessivo relativo alla misura Più Credito (d'ora in poi il "Finanziamento"), regolato in modo unitario da un unico contratto, stipulato dalla Banca, anche in nome e per conto di Finlombarda, limitatamente alla quota da quest'ultima erogata, con le Imprese beneficiarie.

Le risorse finanziarie rese disponibili da Finlombarda per la concessione dei finanziamenti sono pari a euro 50.000.000 a valere su risorse proprie, a cui si aggiungono le risorse messe a disposizione nel complesso dal sistema bancario e dei confidi. L'agevolazione rimarrà operativa sino all'esaurimento della dotazione o alla chiusura dell'Iniziativa da parte di Finlombarda.

La Banca valuta, a suo insindacabile giudizio, la procedibilità della domanda per la quota di competenza e, laddove ne ricorrano i presupposti, istruisce la medesima nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e di criteri conformi agli standard internazionali, tenendo conto dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalla pertinente normativa per la concessione del finanziamento da parte di Finlombarda.

La Banca effettua, nel rispetto delle proprie policy creditizie, la valutazione del merito di credito e svolge, in coerenza con il proprio modello organizzativo, le istruttorie tecniche e/o legali che dovesse reputare necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo contratto di finanziamento, valutando a propria discrezione la possibilità di acquisire eventuali garanzie relative al finanziamento.

Qualora le verifiche e le valutazioni abbiano esito positivo, la Banca delibera la propria quota di co-finanziamento condizionando la stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione, all'approvazione, da parte di Finlombarda, della propria quota di co-finanziamento. L'impresa presenta, quindi, a Finlombarda, la domanda di finanziamento (d'ora in poi "Domanda"), corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa e comprensiva, in particolare, di apposita scheda riepilogativa contenente l'indicazione dei termini essenziali della delibera creditizia assunta dalla Banca, relativa alla propria quota di co-finanziamento da associare alla quota di co-finanziamento richiesta a Finlombarda, nonché l'indicazione del termine di efficacia della delibera creditizia adottata dalla Banca. Le imprese possono presentare la domanda a Finlombarda solo se hanno già ricevuto la delibera di finanziamento bancario pena l'inammissibilità della stessa.

Altre cause di inammissibilità della domanda sono la mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla domanda, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, e la presentazione di una domanda relativa ad un'impresa che abbia in fase istruttoria una precedente domanda.

In caso di esito negativo, Finlombarda comunicherà a mezzo PEC al soggetto richiedente e alla Banca la non ammissibilità della domanda, fornendo indicazioni sulla motivazione.

Sui soggetti che hanno superato positivamente la fase di istruttoria formale, Finlombarda svolge l'istruttoria di merito creditizio nel rispetto delle più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito.

Finlombarda può:

- i. con riferimento alla propria quota di Finanziamento, deliberare per un importo inferiore a quanto deliberato dalla Banca. In tal caso, qualora la Banca confermasse la propria delibera, l'importo di compartecipazione di Finlombarda resterà inferiore;
- ii. con riferimento alle garanzie deliberate dalla Banca, disporre l'incremento. In tal caso la Banca dovrà adeguarsi al set di garanzie richieste da Finlombarda.

Una volta conclusa l'istruttoria, Finlombarda invia tramite PEC al soggetto beneficiario e alla Banca la comunicazione di concessione o diniego del Finanziamento indicando, in caso di concessione, le principali condizioni.

In caso di delibera positiva da parte di Finlombarda, la Banca si impegna a sottoscrivere il contratto di finanziamento (anche per quanto riguarda la quota di co-finanziamento di Finlombarda) e procede all'erogazione.

Il soggetto beneficiario potrà rimborsare anticipatamente il finanziamento, anche parzialmente, nel caso in cui la data prevista per l'estinzione anticipata coincida con una scadenza del periodo di interessi ivi determinato.

Per ogni altra informazione sulla misura "Più Credito di Finlombarda", si rinvia alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

Soggetti beneficiari (imprese finanziabili)

Possono partecipare all'Iniziativa le imprese, di qualsiasi dimensione, ad esclusione delle Micro Imprese, in qualunque forma costituite e a qualunque settore appartenenti, ivi comprese le imprese artigiane e le società cooperative che, al momento della presentazione della domanda, posseggano i seguenti requisiti:

- a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
- b) abbiano almeno una Sede Operativa e/o una Sede Legale attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
- c) siano attive da almeno 24 mesi.

Non possono partecipare all'Iniziativa i soggetti la cui attività:

- i. è destinata alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e scommesse, etc);
- ii. è attinente alla pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc);
- iii. è proibita dalla normativa nazionale (ad es. attività di ricerca sulla clonazione umana).

Finalità del finanziamento

Finlombarda intende supportare il fabbisogno di liquidità delle imprese lombarde mediante la concessione, in compartecipazione con la Banca, di finanziamenti chirografari a medio-lungo termine.

Caratteristiche del finanziamento

Il finanziamento complessivo (finanziamento bancario e finanziamento di Finlombarda) presenta le seguenti caratteristiche:

- **durata:** compresa tra minimo 24 mesi e massimo 72 mesi, incluso il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile. La durata può comprendere un eventuale periodo di preammortamento ordinario:
 - i. di massimo 12 mesi (secondo le alternative 0, 6, 12 mesi), per durate complessive comprese tra 24 e 36 mesi;
 - ii. di massimo di 24 mesi (secondo le alternative 0, 6, 12, 18 o 24 mesi) per durate complessive superiori a 36 mesi;
- **tasso di interesse:** variabile, per il periodo di preammortamento e ammortamento, pari al parametro base più uno spread – il medesimo per Finlombarda e la Banca - determinato in sede di istruttoria di merito creditizio.
- **rimborso del finanziamento:** piano di ammortamento italiano con rata trimestrale posticipata a quota capitale costante alle scadenze fisse del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e del 1° ottobre di ogni anno.
- **importo del finanziamento:** compreso tra euro 150.000,00 ed euro 15.000.000,00.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento avviene anche per la quota di Finlombarda, effettuata dalla Banca in un'unica soluzione.

Garanzie

La Banca potrà richiedere per l'intero importo (quota Finlombarda e quota Banca):

- garanzie personali (incluse quelle rilasciate dai Confidi ex art. 106 e 112 del TUB, purché non siano co-finanziatori dello specifico finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia);
- garanzie dirette del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96.

Qualsiasi onere a titolo di commissione applicato in relazione a concessione di garanzie pubbliche è a carico esclusivo del soggetto beneficiario.

Finlombarda non richiederà ai soggetti beneficiari, per la propria quota di finanziamento, alcuna commissione e/o spesa di istruttoria, in relazione al finanziamento. In caso di garanzia del Fondo, la delibera bancaria sarà condizionata anche all'ottenimento della predetta garanzia che sarà acquisita a valere su entrambe le quote di finanziamento (bancario e Finlombarda).

Sulle operazioni garantite dal Fondo non è possibile acquisire pegno su denaro o su valori mobiliari.

Ulteriori dettagli sul Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96, sono contenuti nella documentazione disponibile sul sito internet: www.fondidigaranzia.it.

Il novero dei possibili soggetti beneficiari dell'operazione e le modalità di erogazione della garanzia del Fondo di Garanzia PMI ex L. 662/96 devono intendersi estesi in relazione al quadro normativo del Fondo tempo per tempo vigente e ai requisiti e alle condizioni operative che tale normativa prescrive.

I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto a tasso variabile con "floor": la Banca ha previsto l'inserimento di un tasso minimo di rimborso (cosiddetto "floor"). Questo significa che il tasso applicato non potrà essere inferiore al tasso minimo stabilito contrattualmente, anche nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento, maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Avvertenza

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, e sono valide sino a nuovo avviso.

In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura.

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO COMPLESSIVO

TASSO VARIABILE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO BANCARIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

in presenza di garanzia del "FONDO GARANZIA PMI L. 662/96"

11,98 %

TAEG calcolato al tasso di interesse del 8,144 % (Indice di riferimento Euribor 3 mesi Finlombarda del 28/09/2026 pari a 2,594 % maggiorato di uno spread pari a 5,55 %) e relativo ad un finanziamento avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 350.000,00, durata di 6 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, commissione per la concessione della garanzia da parte del Fondo pari all'1% dell'importo garantito (a sua volta pari all'80% dell'importo finanziato), spese di incasso rata pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 % dell'importo finanziato, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 0,00.

Si precisa che l'esempio del TAEG indicato non include le altre spese e commissioni che il Cliente deve corrispondere in base alla specifica operazione di finanziamento sottoscritta, non quantificabili preventivamente.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO BANCARIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

in assenza di garanzia del "FONDO GARANZIA PMI L. 662/96"

11,61 %

TAEG calcolato al tasso di interesse del 8,644 % (Indice di riferimento Euribor 3 mesi Finlombarda del 28/09/2026 pari a 2,594 % maggiorato di uno spread pari a 6,05 %) e relativo ad un finanziamento avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 350.000,00, durata 6 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata pari € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 % dell'importo finanziato, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 0,00.

Si precisa che l'esempio del TAEG indicato non include le altre spese e commissioni che il Cliente deve corrispondere in base alla specifica operazione di finanziamento sottoscritta, non quantificabili preventivamente.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

in presenza di garanzia del "FONDO GARANZIA PMI L. 662/96"

9,36 %

TAEG calcolato al tasso di interesse del 8,144 % (Indice di riferimento Euribor 3 mesi Finlombarda del 28/09/2026 pari a 2,594 % maggiorato di uno spread pari a 5,55 %) e relativo ad un finanziamento avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 350.000,00, durata di 6 anni, commissione per la concessione della garanzia da parte del Fondo pari all'1% dell'importo garantito (a sua volta pari all'80% dell'importo finanziato), imposta sostitutiva pari a 0,00 % dell'importo finanziato, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 0,00.

Si precisa che l'esempio del TAEG indicato non include le altre spese e commissioni che il Cliente deve corrispondere in base alla specifica operazione di finanziamento sottoscritta, non quantificabili preventivamente.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

in assenza di garanzia del "FONDO GARANZIA PMI L. 662/96"

9,02 %

TAEG calcolato al tasso di interesse del 8,644 % (Indice di riferimento Euribor 3 mesi Finlombarda del 28/09/2026 pari a 2,594 % maggiorato di uno spread pari a 6,05 %) e relativo ad un finanziamento avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 350.000,00, durata di 6 anni, imposta sostitutiva pari a 0,00 % dell'importo finanziato, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 0,00.

Si precisa che l'esempio del TAEG indicato non include le altre spese e commissioni che il Cliente deve corrispondere in base alla specifica operazione di finanziamento sottoscritta, non quantificabili preventivamente.

VOCI		COSTI		
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO VARIABILE (*)	INDICE DI RIFERIMENTO + SPREAD (TASSO MINIMO: spread dell'operazione)	in presenza di garanzia del "FONDO GARANZIA PMI L. 662/96"	8,144 %
			in assenza di garanzia del "FONDO GARANZIA PMI L. 662/96"	8,644 %
	INDICE DI RIFERIMENTO		EURIBOR (EURIBOR INTERBANK OFFERED RATE) 3 MESI QUOTAZIONE 360 arrotondato per eccesso a 1/1.000, quale rilevato dall'European Money Markets Institute alle ore 11:00 di due giorni lavorativi antecedenti il 31 dicembre per la rata scadente il 1° aprile immediatamente successivo, due giorni lavorativi antecedenti il 31 marzo per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo, due giorni lavorativi antecedenti il 30 giugno per la rata scadente il 1° ottobre immediatamente successivo e due giorni lavorativi antecedenti il 30 settembre per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo e pubblicato sui circuiti telematici Bloomberg e/o Reuters e/o su "Il Sole 24 Ore", ovvero qualsiasi altro tasso che dovesse sostituire l'Euribor in futuro.	
	SPREAD		in presenza di garanzia del "FONDO GARANZIA PMI L. 662/96"	5,55 %
			in assenza di garanzia del "FONDO GARANZIA PMI L. 662/96"	6,05 %
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO (tecnico e/o finanziario)		uguale al TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO sopra riportato	
	TASSO DI MORA		tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali	

Si precisa che le altre condizioni economiche sono riportate nella sezione "ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE".

(*) Il tasso sarà aggiornato e rideterminato trimestralmente sulla base dell'indice di riferimento e dei criteri sopra indicati e resterà valido per tutto il trimestre di riferimento (gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre e ottobre/dicembre). TASSO MINIMO (FLOOR): spread dell'operazione.

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello riportato in tabella, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula. Il tasso indicato in tabella è calcolato ipotizzando che il finanziamento sia di durata pari a 6 anni.

N.B. Trattandosi di finanziamento a tasso variabile, si specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo che il valore dell'indice di riferimento resti immutato per tutta la durata del contratto.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE					
VOCI			COSTI		
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEI	ISTRUTTORIA (calcolata esclusivamente sul finanziamento Bancario)	2,00 %		
		INCASSO RATA (applicata esclusivamente al finanziamento Bancario)	€ 5,00		
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	INVIO COMUNICAZIONI (a clienti o eventuali garanti) Il costo è riferito a ciascuna quota del Finanziamento Complessivo (Finanziamento Bancario e Finanziamento Agevolato)	Costo per ogni comunicazione periodica	- a mezzo posta ordinaria	€ 0,00
				- on-line	€ 0,00
			Spese per invio comunicazioni <i>N.B. La spesa è pari a zero laddove la comunicazione abbia ad oggetto una "proposta di modifica unilaterale del contratto", ai sensi del D. Lgs. n. 141 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.</i>		€ 1,00 <i>oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto</i>
			Spese produzione e invio certificazione interessi		€ 1,00
			Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi		€ 1,00
		SPESE DI CERTIFICAZIONE INTERESSI PASSIVI Calcolate sull'ammontare complessivo del Finanziamento	€ 10,00		
		SPESE DI CERTIFICAZIONE BILANCIO Calcolate sull'ammontare complessivo del Finanziamento	€ 60,00		
		DIRITTI DI ACCOLLO/VOLTURA DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL SOGGETTO ACCOLLANTE (L'importo sarà addebitato in sede di emissione prima rata)	non prevista		
		COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA PER ESTINZIONE ANTICIPATA (calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente)	1,00 % per Finanziamento (applicata sia al finanziamento bancario che al finanziamento agevolato)		
		SPESE DI SMOBILIZZO/ RECUPERO DEL CREDITO, IN CASO DI DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO OVVERO IN PRESENZA DI RATE DI RIMBORSO/ AMMORTAMENTO INSOLUTE	spese di costituzione in mora Calcolate sull'ammontare complessivo del Finanziamento		€ 10,00
			spese per ogni sollecito di pagamento effettuato Il costo è riferito a ciascuna quota del Finanziamento Complessivo (Finanziamento Bancario e Finanziamento di Finlombarda)		€ 5,00
			spese di recupero a qualunque titolo sostenute, ivi comprese quelle per interventi domiciliari di esazione (per ogni € 500,00 o frazione di debito oggetto di recupero) Calcolate sull'ammontare complessivo del Finanziamento		€ 30,00
			spese legali sostenute Calcolate sull'ammontare complessivo del Finanziamento		Recupero integrale

PIANO DI AMMORTAMENTO	TIPO DI AMMORTAMENTO	Italiano
	TIPOLOGIA DI RATA	costante in linea capitale ^(*)
	PERIODICITÀ DELLE RATE	Trimestrale alle scadenze fisse del 1° gennaio per il periodo di interessi 30 settembre (incluso) – 31 dicembre (escluso), 1° aprile per il periodo di interessi 31 dicembre (incluso) – 31 marzo (escluso), 1° luglio per il periodo di interessi 31 marzo (incluso) – 30 giugno (escluso) e del 1° ottobre per il periodo di interessi 30 giugno (incluso) – 30 settembre (escluso) di ogni anno.

Note

^(*) Al variare del tasso di interesse, la rata diventa variabile: le quote di capitale delle rate restano fisse, così come definite al tasso di interesse iniziale, mentre le quote di interessi sono ricalcolate in accordo al nuovo valore del tasso di interesse, considerando il debito in linea capitale residuo. In caso di incremento del tasso di interesse rispetto al tasso di interesse iniziale l'importo della rata sarà maggiore di quello calcolato inizialmente, non comportando cioè variazione della durata inizialmente stabilita del finanziamento. In caso di decremento del tasso di interesse rispetto al tasso di interesse iniziale l'importo della rata sarà minore rispetto a quello calcolato inizialmente, non comportando cioè variazione della durata inizialmente stabilita del finanziamento.

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno commerciale.

Il preammortamento può essere tecnico e/o finanziario.

Il preammortamento tecnico è il periodo che precede l'inizio del pagamento del piano di rimborso del finanziamento (cd. Piano di ammortamento) e serve ad allineare l'inizio del pagamento del piano di ammortamento al primo giorno di calendario di un mese indipendentemente dal giorno di stipula.

Gli interessi di preammortamento tecnico, a cui sono applicate le stesse condizioni economiche previste per l'ammortamento decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e terminano l'ultimo giorno del mese di riferimento della prima rata (se il piano di rimborso prevede il pagamento delle rate con periodicità mensile il preammortamento tecnico dura sino all'ultimo giorno del mese di riferimento, se, invece, la periodicità delle rate è trimestrale il preammortamento tecnico dura sino all'ultimo giorno di riferimento del trimestre, e così via).

Il preammortamento finanziario è quello che può essere scelto dal cliente interessato a rinviare il pagamento della prima rata completa, pur avendo ricevuto il finanziamento completo. In questo caso il cliente rimborsa rate composte di soli interessi per il periodo di preammortamento concordato tra le parti.

Gli interessi di preammortamento finanziario decorrono dalla fine del preammortamento tecnico e terminano l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio dell'ammortamento del finanziamento.

Il tasso di interesse di preammortamento tecnico o finanziario è pari al tasso di interesse del finanziamento.

I tassi e gli indicatori sopra riportati sono comunque fissati nei limiti dei tassi soglia previsti ai fini della legge sull'usura ai sensi dei Decreti Ministeriali tempo per tempo vigenti.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato sul sito internet della Banca www.mcc.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca
Spese notarili di identificazione	I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio
Commissione "una tantum" per la concessione della garanzia da parte del Fondo - L. 662/96 (calcolata in termini percentuali sull'importo garantito dal Fondo di Garanzia)	Come da normativa vigente

N.B. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 451-454, della Legge n. 207/2024 ("Legge di bilancio 2025"), la Banca sopporta interamente il costo, eventualmente dovuto, relativo al c.d. "Premio Aggiuntivo" da corrispondere al Fondo (L. 662/96), secondo i termini e le modalità previste dal decreto interministeriale di attuazione del 21 gennaio 2026. Detto costo non è addebitato, né in modo diretto né indiretto, al Cliente, come previsto anche da apposita clausola contrattuale.

- Imposte e Tasse:

Finanziamento Bancario

- in assenza di opzione per l'imposta sostitutiva:

Tassazione ordinaria

Imposta di bollo (solo per finanziamenti non regolati in conto corrente), imposta di registro e tasse sulle concessioni governative, se dovute.

in conformità alle vigenti disposizioni di legge

N.B. Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso.

- in caso di specifica opzione da parte della Banca:

Imposta sostitutiva

ex articolo 17, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, così come modificato dall'articolo 12, comma 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145.

0,25 %
(salvo i casi in cui è applicabile la diversa aliquota)

Finanziamento Agevolato

esente

"Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR")

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. "Regolamento BMR", *Benchmark Regulation*) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un "Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR"), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano "BMR", costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca al percorso <https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza/>.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento" del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento ("Amministratore") annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

ULTIME RILEVAZIONI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Data	Indice	Valore
28/09/2026	EURIBOR 3 MESI QUOTAZIONE 360 Secondo giorno precedente l'ultimo giorno del trimestre di stipula del contratto di finanziamento	2,594 %

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento prima del termine convenuto per la scadenza dello stesso, mediante la restituzione anticipata delle somme dovute. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale.

In caso di rimborso parziale anticipato del capitale, le rate residue di ammortamento saranno ricalcolate in funzione del nuovo debito residuo e saranno ridotte sia in termini di interessi che di quota capitale.

Sia nel caso di estinzione anticipata parziale che totale, unitamente al capitale, dovranno essere pagati gli interessi maturati, a partire dal primo giorno successivo a quello di pagamento dell'ultima rata, sino al giorno "di valuta" dell'estinzione, sul capitale da rimborsare. In ogni caso, il rimborso anticipato, parziale o totale, potrà essere perfezionato solo dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento di eventuali somme arretrate a qualsiasi titolo dovute.

Per il rimborso anticipato del finanziamento la Banca prevede l'applicazione della commissione per estinzione anticipata, salvo i casi in cui tale compenso non sia dovuto ai sensi della normativa di riferimento per la specifica operazione di finanziamento e a seconda della natura giuridica del Cliente.

Risoluzione

La Banca ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale di finanziamento, al verificarsi di specifiche cause di decadenza del Cliente dal beneficio del termine nonché qualora non risultassero adempiute le altre obbligazioni o condizioni definite contrattualmente, con conseguente diritto di esigere dal Cliente l'immediata e totale estinzione del debito derivante dal finanziamento, in linea capitale, interessi ed accessori.

Portabilità

Non consentita

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal contratto.

Reclami e condizioni di procedibilità della domanda giudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Viale America, 351 00144 Roma - fax +39 06 4791 2784 - email: sectionlegalebanca@mcc.it - pec: reclami@postacertificata.mcc.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La Guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.mcc.it.

Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, il Cliente, prima di esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, con assistenza di un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385.

LEGENDA

Amministratore di un indice di riferimento (benchmark)	L'amministratore di un indice di riferimento è la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice di riferimento e, in particolare, amministra il regime per la determinazione dell'indice di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina l'indice di riferimento e lo pubblica.
Amministratore dell'indice di riferimento EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)	EMMI (European Money Markets Institute).
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.
Confidi	Consorzio di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve e a lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive.
Euribor	Euribor è l'acronimo di "Euro Interbank Offered Rate", traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro" ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente, sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), da EMMI (European Money Markets Institute) o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso. EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. In mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor. L'indice Euribor è pubblicato dai principali info provider di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore).
Finanziamento Complessivo	Si intende il finanziamento che verrà concesso da Finlombarda e dalla Banca ai Soggetti Beneficiari ai sensi dell'Avviso alle Imprese e della presente Convenzione
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo).
Indice di riferimento (benchmark)	Il Regolamento UE n. 1011/2016, all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), fornisce la seguente definizione di "Indice di riferimento (benchmark)": un indice di riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. Esempi indici di riferimento: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), IRS (Interest Rate Swap).
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardo pagamento delle rate.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale, quota interessi corrispettivi e eventuali oneri di incasso rata), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "italiano"	Nel piano di ammortamento italiano la rata è composta da una quota di capitale costante nel tempo e da una quota interessi decrescente.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento); - eventuali oneri di incasso rata.
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il cliente. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve

	pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso che regola il periodo di preammortamento del finanziamento, ossia quello antecedente l'inizio del piano di ammortamento, nel quale il piano di rimborso del finanziamento si compone di rate di soli interessi.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
Tasso fisso	Tasso di interesse che NON varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.